



***COMUNE
DIMARO FOLGARIDA***

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 35

della Giunta Comunale

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Lazzaroni Andrea ***Sindaco***

Katzemberger Marco Luigi ***Assessore***

Largaiolli Alessandro ***Assessore***

Ramponi Nadia ***Assessore***

Assenti i signori:

Tomasi Monica ***Assessore***

Assiste il Segretario comunale ***Dott. Bevilacqua Rino***

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO:FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL' ART. 1,COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DIACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che: - con deliberazione n.14 del 18.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm. e i..-

Visto l' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., che ai commi 859-861-862-863 prevede: "comma 859: A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, applicano: a)le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. comma 861: Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, comma 862: Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b)al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. comma 863: Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859". Considerato che: - in base a quanto previsto ai commi 859-861-862-863 dell' art. 1 della L. 145/2018, (legge di bilancio 2019) ess.mm., ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, occorre considerare sia la riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti del 2021;- al comma 859 è previsto l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2021) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo

esercizio precedente (2020), disponendo inoltre che tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2021), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2021);

al comma 862 sono previste le percentuali da applicare sugli stanziamenti del 2022 della spesa per acquisto di beni e di servizi, per calcolare del Fondo di garanzia debiti commerciali, in base all'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti registrati nell'esercizio precedente.

Dato atto inoltre che al comma 868 dell' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., è previsto: "A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture". Vista la nota IFEL del 21 novembre 2019 che approfondisce le norme sul rispetto dei tempi di pagamento della P.A. e che per quanto riguarda l'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti specifica che:

- è calcolato, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno;
- esso tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale;
- sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso;
- nel calcolo dell'indicatore sono considerate:
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30 gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d.lgs.n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;
 - ✓ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi; Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 - ✓ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);
 - ✓ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo).Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per l'anno 2021, del Comune di Dimaro Folgarida sono le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) elaborato dai sistemi contabili dell'ente: euro 1.750,00**
- ; • Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) elaborato da PCC euro 1.750,00**;
- Importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2021: euro 5.134.955,09**
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo 0,0001%
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC: - - -14 giorni.

Dato atto, pertanto, che l'ente presenta uno stock del debito inferiore al 5% del totale delle fatture e presenta un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti negativo pari a -14 giorni;

rilevato quindi che, sulla base dei dati risultanti, sia dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), che dalla contabilità dell'ente, il Comune di Dimaro Folgarida non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti assume valore negativo. Dato atto inoltre che il Comune di Dimaro Folgarida ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti al comma 868 dell'art. 1 della L. 145/2018 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.19909, n. 8/L es.m.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28settembre 2017;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di legge

DELIBERA

1.Di prendere atto delle risultanze per l'anno 2021 della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 del Comune di Dimaro Folgarida come di seguito riepilogate:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) elaborato dai sistemi contabili dell'ente: euro 1.750,00***
- ; • Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) elaborato da PCC euro 1.750,00**;
- Importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2021: euro 5.134.955,09**
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo 0,0001%
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 elaborato da PCC: - -14 giorni.

- 2.di dare atto che il Comune di Dimaro Folgarida ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013 e della trasmissione alla pcc della comunicazione dello stock del debito residuo e dell'avvenuto pagamento delle fatture (comma 868 art. 1 L. 145/2018).
- 3.di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della legge 145/2018 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2022 dell'accantonamento denominato fondo garanzia debiti commerciali.
- 4 di dichiarare che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;
- 5 di dare evidenza ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2 che avverso il presente atto sono ammessi:
- opposizione della Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.52 comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1, come modificata dall'art.12 della L.R. 23.10.1998, n.10;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
 - ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

In relazione al disposto di cui ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario comunale

Dott. Rino Bevilacqua

In relazione al disposto di cui all'articolo 185 e art. 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

Bertolini Denis

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lazzaroni Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **14.03.2022** al giorno **24.03.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dichiara che **la presente diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato